

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Cos'è

È una dichiarazione anagrafica di trasferimento di residenza all'interno del comune di residenza oppure con provenienza da un altro comune, dall'estero o verso l'estero.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO

I cittadini italiani o stranieri che trasferiscono stabilmente la propria dimora abituale nel Comune di Spoleto, da altro comune italiano o dall'estero, devono rendere dichiarazione di residenza entro venti giorni dalla data del trasferimento.

La dichiarazione è presentata dal diretto interessato che ha trasferito la dimora abituale in Spoleto. Nel caso di trasferimento di nucleo familiare la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti della famiglia, purché sia maggiorenne.

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela.

Per coloro che entrano a far parte di una convivenza la dichiarazione di trasferimento è resa dal responsabile della convivenza stessa.

Normativa di riferimento: Legge 24.12.1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi; d.P.R. 30.05.1989 n. 223 Regolamento anagrafico; d.P.R. 19.04.1994 n. 575; d.P.R. 16.12.1996 n. 610 relativi all'aggiornamento della residenza sulla patente di guida e carta di circolazione; d.l. 9.02.2012 n. 5 convertito in Legge 4.04.2012 n.35.

N.B. L'eventuale aggiornamento dell'indirizzo su patente e libretti di circolazione con la modifica del Codice della Strada e il rilascio del tagliando adesivo è stato sostituito dall'obbligo di richiedere - unicamente al momento della variazione dell'indirizzo - l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Ciò significa che la variazione di residenza viene registrata esclusivamente nell'ANV senza rilascio al cittadino di attestazione.

Attraverso il Portale dell'Automobilista il cittadino, in autonomia, può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.

CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE

Se il cittadino trasferisce la propria abitazione all'interno del Comune, deve rendere apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe entro 20 giorni. Può fare la dichiarazione ogni cittadino maggiorenne, qualora abiti fisicamente nell'alloggio, e può richiedere il cambio per sé, per gli altri componenti della famiglia anagrafica e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Per coloro che entrano a far parte di una convivenza, la dichiarazione di trasferimento è resa dal responsabile della convivenza stessa.

Normativa di riferimento: legge 24.12.1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi; d.P.R. 30.05.1989 N. 223 Regolamento anagrafico; d.P.R. 19.04.1994 n. 575; d.P.R. 16.12.1996 n. 610 relativi all'aggiornamento della residenza sulla patente di guida e

carta di circolazione; d.l. 9.02.2012 n. 5 convertito in Legge 4.04.2012 n.35.

N.B. L'eventuale aggiornamento dell'indirizzo su patente e libretti di circolazione con la modifica del Codice della Strada e il rilascio del tagliando adesivo è stato sostituito dall'obbligo di richiedere - unicamente al momento della variazione dell'indirizzo - l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Ciò significa che la variazione di residenza viene registrata esclusivamente nell'ANV senza rilascio al cittadino di attestazione.

Attraverso il Portale dell'Automobilista il cittadino, in autonomia, può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.

EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

I cittadini italiani già residenti nel Comune, che trasferiscono la residenza all'estero, possono ottenere l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Il cittadino può scegliere due diverse modalità per dichiarare il trasferimento all'estero:

- rendere direttamente la dichiarazione al Consolato Italiano all'estero.
- rendere la dichiarazione al comune di residenza e successivamente al Consolato.

La dichiarazione al Consolato Italiano deve essere resa in entrambi i casi, entro 90 giorni dalla data di espatrio.

Normativa di riferimento: legge n. 470 del 27.10.1988; d.P.R. n. 323 del 06.09.1989 Regolamento di esecuzione; legge n. 470/1988; legge n. 1228 del 24.12.1954 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; d.l. 9.02.2012 n. 5 convertito in Legge 4.04.2012 n.35.

L'iscrizione all'AIRE riguarda i cittadini italiani che si recano all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, con esclusione dei dipendenti civili e militari dello Stato.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e disponibili su questa pagina (**ALLEGATO 1** e **ALLEGATO 2**), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata **nell'ALLEGATO A**).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata **nell'ALLEGATO B**).

Inoltre, **in applicazione dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014**, nei casi di:

- contratto di locazione o comodato d'uso non registrati, è possibile presentare, in luogo del titolo autorizzativo, una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (vedi allegato in fondo alla pagina);
- il familiare o l'ospite del soggetto che sia in possesso di titolo autonomo di occupazione dell'immobile, deve presentare una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (vedi allegato in fondo alla pagina).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. A partire dal 1 aprile 2022 prenotazione on-line dell'appuntamento per recarsi direttamente allo Sportello del Cittadino:

<https://online.comune.spoleto.pg.it> → PRENOTAZIONI → AGENDA SERVIZI ANAGRAFICI E SPORTELLO DEL CITTADINO → SPORTELLO PERMESSI ZTL E CONTRASSEGNO INVALIDI / DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

2. presentazione della dichiarazione di residenza on-line accedendo alla sezione:

<https://online.comune.spoleto.pg.it> → SERVIZI ANAGRAFICI → DICHIARAZIONI DI RESIDENZA

3. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:

sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it

4. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

comune.spoleto@postacert.umbria.it

5. per raccomandata a.r. all'indirizzo Comune di Spoleto – Piazza del Comune n. 1;

L'invio di cui ai punti 3 o 4 è consentito ad **UNA** delle seguenti condizioni:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà entro **i due giorni lavorativi successivi**, a registrare le conseguenti variazioni, **con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa; il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia.**

L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, procede agli accertamenti dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica. Trascorso tale termine, senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 Legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, l'ufficio Anagrafe comunicherà all'interessato un preavviso di rigetto, al quale l'interessato dovrà rispondere nei termini di legge; In caso di ulteriore accertamento negativo, verrà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.